



STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "**ARTEMISIA APS**", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Firenze, via del Mezzetta 1 int.

L'Associazione gestisce il Centro antiviolenza "Centro donne contro la violenza Catia Franci e Nicoletta Livi Bacci" e le "case rifugio Nicoletta Livi Bacci".

L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia e ha durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione, esistente dal 1991, non ha scopo di lucro e persegue unicamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, ha come suo obiettivo primario il contrasto contro ogni forma di violenza, e promuove ogni azione finalizzata a prevenire la violenza di genere, la violenza familiare ed extrafamiliare contro le donne, le bambine e i bambini, gli/le adolescenti. L'Associazione offre servizi di consulenza, supporto e protezione a donne e minorenni vittime di violenza, a loro familiari e adulti protettivi, a operatrici e operatori dei servizi, delle forze dell'ordine, della scuola, dell'associazionismo e a donne e uomini vittime di violenza durante l'infanzia o l'adolescenza.

L'Associazione collabora con amministrazioni comunali, regionali e centrali e con tutte le istituzioni aventi compiti di prevenzione del fenomeno della violenza, contrasto dei crimini, protezione e cura delle vittime. L'Associazione interagisce anche con operatrici e operatori del settore dei media e delle comunicazioni.

Ciò viene realizzato mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale di cui alle lettere a), h), i), q), v) e w) dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore"), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione ha tra le proprie finalità:

- a) contribuire all'interruzione della violenza ai danni di donne e minorenni;
- b) garantire in collegamento con i servizi territoriali, il supporto, il pronto intervento, la rilevazione delle violenze e la valutazione della pericolosità e del rischio, la presa in carico dei bisogni di sostegno e cura specifici in favore di donne e minorenni vittime di ogni forma di violenza, e di adulti/e abusati/e in età minore;
- c) intervenire concretamente, con misure di protezione immediata in case-rifugio a indirizzo segreto (o altre strutture), per far cessare l'esposizione alla violenza e permettere alle donne e ai/alle loro figli/e di iniziare percorsi di elaborazione e superamento del trauma, di recupero dell'autostima ed empowerment necessari all'uscita da situazioni violente e alla costruzione di una vita autonoma;
- d) assicurare alle vittime di violenza che ne facciano richiesta le necessarie informazioni legali, nella prospettiva di una tutela dei propri diritti;
- e) sostenere l'impegno di contrasto alla violenza anche con la costituzione di parte civile dell'Associazione nei processi per violenza, oltre che per tutti quei reati che vedano l'Asso-

ciazione direttamente come parte offesa;

f) promuovere il benessere dei soggetti vittime di violenza, adulte/i e minorenni, operando mediante interventi personalizzati nel pieno rispetto della dignità delle singole persone;

g) valorizzare una genitorialità responsabile e attiva finalizzata all'interruzione del ciclo della violenza;

h) promuovere azioni di prevenzione con interventi di informazione, sensibilizzazione e formazione sui temi della violenza, sugli stereotipi di genere e sugli strumenti di contrasto e intervento professionali;

i) contribuire all'emersione del fenomeno, sviluppare conoscenze e competenze in materia, rafforzare le normative e le politiche di contrasto per un pieno riconoscimento e tutela dei diritti delle vittime, favorire l'assunzione sociale di responsabilità rispetto al fenomeno della violenza. Contribuire, con particolare riferimento ai/alle giovani nelle scuole, all'affermazione di una cultura di rispetto della persona nella sua integrità e inviolabilità;

j) promuovere lo scambio di informazioni, dati statistici e buone prassi, la valorizzazione di un approccio multidisciplinare e interistituzionale, in particolare ai fini della prevenzione. Promuovere l'attivazione di reti formali ed informali di coordinamento e procedure di collaborazione con agenzie pubbliche e private che operano sul territorio nel contrasto alla violenza;

k) promuovere il riconoscimento dei diritti delle bambine dei bambini come soggetti capaci di autodeterminazione e detentori di diritti civili, politici, economici, culturali.

Per conseguire il raggiungimento di tali finalità l'Associazione potrà esercitare le seguenti attività:

I. fornire accoglienza e gestire la raccolta e l'analisi delle segnalazioni;

II. fornire consulenza sociale e psicologica;

III. fornire informazioni legali;

IV. valutare le conseguenze psicologiche causate dalla violenza anche attraverso l'intervento di figure specialistiche;

V. fornire sostegno psicologico e psicoeducativo e psicoterapeutico;

VI. creare e gestire percorsi di elaborazione del trauma e di uscita da situazioni violente individuali e di gruppo;

VII. fornire protezione in strutture abitative sia a indirizzo segreto che non;

VIII. fornire servizi di formazione e sensibilizzazione, con la progettazione di interventi e consulenze formative, docenze sulle tematiche della violenza;

IX. elaborare studi e ricerche sul fenomeno della violenza ed elaborare dati con analisi quantitative e qualitative;

X. progettare iniziative per l'implementazione e la ricerca delle risorse.

Nello svolgimento delle suddette attività sono assicurati i principi di non discriminazione, riservatezza e professionalità.

L'Associazione si impegna al lavoro di rete e alla ricerca di modalità operative integrate tra le diverse professionalità.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione pone, a fondamento delle proprie linee di intervento, i valori proclamati da: la Costituzione italiana; la Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo; la Carta Europea dei Diritti Fondamentali; la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo e i suoi Protocolli Opzionali; la Convenzione delle Nazioni Unite contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW); la Convenzione contro la tortura e i trattamenti e le punizioni crudeli, inumani o degradanti; la Convenzione di Lanzarote contro ogni forma di sfruttamento sessuale ai danni di bambine e bambini; la Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile; la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul); la direttiva UE 29/2012 per La Protezione delle Vittime di Reato.

Le attività svolte dalle/dai socie/i a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato. L'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e.

L'Associazione potrà partecipare come socia ad altri enti e associazioni aventi scopi analoghi, nonché aderire a manifestazioni e organizzazioni aventi a oggetto scopi sociali e umanitari.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- a) l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato/a e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) esaminare i libri sociali;
- c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) frequentare i locali dell'Associazione;
- e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- f) concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- g) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività inerenti l'Associazione;
- h) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- I. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - II. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - III. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
 - IV. tenere un atteggiamento di rispetto e un comportamento corretto nei confronti di qualsivoglia realtà concorrente, e operare con la massima trasparenza in relazione a collaborazioni con soggetti che si occupano di temi analoghi;
 - V. astenersi dal concorrere o adottare decisioni o intraprendere attività nei casi in cui sia ravvisabile un conflitto di interessi o comunque qualora si possa ingenerare sfiducia nell'indipendenza e imparzialità dell'Associazione;
 - VI. acquisire e trattare, in modo lecito e secondo la normativa vigente, solamente i dati necessari e direttamente connessi alle funzioni svolte per l'Associazione;
 - VII. impiegare le risorse e i beni strumentali dell'Associazione con diligenza e parsimonia e evitarne usi privati o utilizzi impropri che possano danneggiarli o ridurne l'efficienza.
- Il comportamento dei/delle soci/e verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, legalità, collaborazione, efficacia ed efficienza, tempestività, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. La/il socia/o è tenuta/o alla riservatezza sugli atti e i documenti di cui venga a conoscenza nell'attività sociale. Inoltre, la condivisione diffusa della mission implica che tutte le persone coinvolte – volontari/e, soci/e, consulenti, operatori e operatrici di accoglienza, operatori e operatrici telefoniche, collaboratori e collaboratrici – assumano come propri, con impegno e responsabilità, gli obiettivi perseguiti dall'Associazione.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato/a si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato/a perde la qualifica nei casi in cui contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi; oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione. È prevista la decadenza automatica nel caso in cui non sia in regola con il pagamento della quota sociale.

In tutti questi casi l'Organo di amministrazione provvederà a tenere aggiornato il libro delle/dei soci/e/i.

Il/la socio/a può essere escluso/a dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato/a. La deliberazio-

ne di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato/a che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato/a può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato/a.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e tramisibili.

Gli/Le associati/e che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- c) l'Organo di controllo.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun/a associato/a ha un voto.

Ciascun/a associato/a può farsi rappresentare in Assemblea da un/a altro/a associato/a mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun/a associato/a può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulla esclusione degli associati;
- e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- h) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli/delle associati/e, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli/delle associati/e presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le/i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli/delle associati/e e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli/delle associati/e.

Particolari norme per il funzionamento dell'Assemblea potranno essere disposte con apposito regolamento da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione e da approvarsi in Assemblea.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo Organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea, in linea con la mission e i principi che guidano le attività;
 - c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli/delle associati/e;
 - g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
 - i) nominare al suo interno la/il presidente e la/il vicepresidente;
 - j) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
 - k) attribuire gli incarichi necessari, a livello organizzativo, per la gestione e la realizzazione delle attività;
 - l) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario riguardante l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - m) promuovere periodicamente momenti di verifica delle attività sociali;
 - n) deliberare sull'adesione dell'Associazione a manifestazioni e organizzazioni esterne;
 - o) stabilire la quota sociale annuale;
 - p) demandare eventualmente a uno/a o più soci/e lo svolgimento di determinati incarichi o delegare, anche a persone esterne all'Associazione, la soluzione di determinati problemi.
- L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra cinque e nove, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili per tre mandati consecutivi complessivamente.

Qualora nel corso del triennio vengano a mancare una/o o più membri dell'Organo di amministrazione, se in numero non superiore a un quarto delle/dei componenti, l'Organo stesso può cooptare membri sostitutivi da sottoporre alla conferma dell'Assemblea alla prima riunione utile. In caso di assenze superiori a un quarto, invece, si dovrà provvede-

re alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione delle/dei nuovi componenti.

Alle riunioni dell'Organo di amministrazione può partecipare, qualora l'Organo stesso lo ritenga opportuno e su invito della/del presidente, chiunque possa dare un contributo utile alle decisioni e alle deliberazioni dell'Organo stesso.

La maggioranza degli amministratori/delle amministratrici sono scelti/e tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati, in applicazione dell'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei/delle componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori/alle amministratrici è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente e Vicepresidente)

Il/La Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e la dirige – nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio – e compie tutti gli atti che impegnano verso l'esterno.

Il/La Presidente è eletto/a dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il/La Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il/La Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di amministrazione che, nella sua prima seduta eleggerà la nuova Presidente e la Vicepresidente

Il/La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di urgenza la/il presidente può esercitare i poteri dell'Organo di amministrazione, riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.

Il/La Vice Presidente sostituisce il/La Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. dell'8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito

registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori/alle amministratrici notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate possono essere costituite da:

- a) quote associative annuali dei/delle soci/e;
- b) contributi volontari dei/delle soci/e;
- c) eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari situazioni o iniziative, che richiedano disponibilità eccedenti quelle del Bilancio ordinario;
- d) contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di credito, Aziende o enti e privati in genere;
- e) convenzioni o progetti con Associazioni, Fondazioni, Enti Privati e Pubblici;
- f) proventi da attività diverse a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- g) proventi da attività di raccolta fondi.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai/alle propri/e associati/e, lavoratori, lavoratrici, collaboratori, collaboratrici, amministratori, amministratrici e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il Bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle atti-

ività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i centomila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano un milione di euro annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio sociale.

ART. 17

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- f) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli/Le associati/e hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta alla responsabile dell'ufficio di amministrazione.

ART. 18

(Volontari/e)

I/Le volontari/e sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei/delle volontari/e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai/Alle volontari/e possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai/dalle volontari/e possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117.

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 19

(Lavoratori/Lavoratrici)

L'Associazione può assumere lavoratori e lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al

50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Regolamento interno e Codice Etico)

Particolari norme di attuazione dei principi del presente Statuto sono definite dal Regolamento Interno da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione. Il Regolamento Interno è soggetto a revisione rispetto a cambiamenti che si possono verificare nel tempo in merito all'assetto organizzativo e a variazioni per il miglioramento dei servizi e delle attività svolte dall'Associazione.

In particolare il RI disciplina:

- a) le caratteristiche e gli standard di qualità dei servizi offerti;
- b) l'assetto organizzativo dei servizi;
- c) le regole di comportamento da seguire nello svolgimento delle attività, nell'uso dei locali e delle attrezzature e nella gestione delle informazioni e dei dati;
- d) le responsabilità e i compiti affidati alle diverse figure che collaborano per lo svolgimento delle attività;
- e) le modalità di accesso e partecipazione delle degli utenti al monitoraggio.

Il Codice Etico dell'Associazione reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti/e coloro che operano, sia su base volontaristica che professionale, in seno all'Associazione nell'ambito delle rispettive competenze e in relazione alla posizione ricoperta. Riporta la mission e gli scopi dell'Associazione e i principi etici che la guidano.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 23

(Clausola Temporanea ONLUS)

1. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. Le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d. lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo settore.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

- a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a.1; a.5; a.10, del d. lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) continua a utilizzare la denominazione di Associazione Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente Statuto;

c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, comma 6, lettera c) del d. lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);

d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

FIRMATI:

ELENA BARAGLI

VINCENZO VETTORI NOTAIO

VI E' IL SIGILLO